Circolare e formulario della Segreteria della COMCO: Posizione dominante relativa

del 6 dicembre 2021 (con modifiche del 4 febbraio 2025)

di cui la Commissione della concorrenza (COMCO) ha preso atto

Parte I: Circolare

A chi sono rivolti la circolare e il formulario di denuncia? Qual è il loro obiettivo?

- Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore due nuove disposizioni in materia di diritto dei cartelli concernenti l'abuso di una posizione dominante relativa (cfr. art. 4 cpv. 2^{bis} LCart¹ e art. 7 LCart). La presente circolare è stata elaborata in vista della loro entrata in vigore e adattata sulla base delle prime decisioni della COMCO in materia di posizione dominante relativa.² L'obiettivo è illustrare il funzionamento e la portata delle disposizioni sulla posizione dominante relativa. Va precisato che la circolare può essere ancora adattata in ragione dell'evoluzione della prassi.
- La circolare è rivolta alle imprese che potrebbero subire o commettere abusi di una posizione dominante relativa nonché ai soggetti interessati che intendono informarsi al riguardo.
- La circolare è integrata da un formulario di denuncia (cfr. Parte II: Formulario di denuncia) con il quale le imprese interessate possono denunciare rapidamente e facilmente alle autorità in materia di concorrenza una presunta violazione delle nuove disposizioni sulla posizione dominante relativa.

Di che cosa si tratta?

- La legge sui cartelli vieta determinate pratiche da parte di imprese che occupano una posizione dominante relativa su un determinato mercato. La fattispecie della posizione dominante relativa ricorre quando, per mancanza di alternative adeguate, i richiedenti o offerenti di beni e servizi dipendono da un'unica impresa (cfr. n. marg. 7 e segg.). Detenere una posizione dominante relativa non è di per sé illecito. È però vietato all'impresa che detiene una posizione dominante relativa abusarne, ostacolando o svantaggiando l'esercizio della concorrenza da parte di imprese da essa dipendenti (cfr. n. marg. 16 e segg.).
- In presenza di una violazione delle disposizioni sulla posizione dominante relativa, le autorità in materia di concorrenza (COMCO e Segreteria) possono intervenire. Le imprese interessate possono inoltre rivendicare i loro diritti davanti a un tribunale civile.

Chi può invocare le disposizioni sulla posizione dominante relativa?

Possono invocare tali disposizioni le imprese che rientrano nel campo d'applicazione della legge sui cartelli. Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa (cfr.

¹ Legge federale del 6.10.1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251).

² Consultabile all'indirizzo https://www.comco.admin.ch Prassi > Decisioni.

art. 2 cpv. 1^{bis} LCart). Le disposizioni sulla posizione dominante relativa sono quindi concepite per tutelare tutte le attività imprenditoriali, comprese quelle del settore pubblico (p. es. degli ospedali). I soggetti che non sono impegnati in attività imprenditoriali – in particolare i consumatori – non possono invece invocare tali disposizioni.

Quando un'impresa detiene una posizione dominante relativa?

- Per l'impresa che detiene una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze (cfr. art. 4 cpv. 2^{bis} LCart). Secondo la COMCO, ne derivano le seguenti condizioni per una posizione dominante relativa:
 - Esiste una dipendenza (cfr. n. marg. 10 segg. qui di seguito) di un'impresa nei confronti dell'impresa in posizione dominante relativa;
 - L'impresa dipendente non ha contropotere (cfr. n. marg. 17 seg. qui di seguito);
 - L'impresa non si è resa dipendente per una sua colpa grave (cfr. n. marg. 20 seg. qui di seguito);
- Le imprese che invocano le disposizioni sulla posizione dominante relativa devono solitamente dimostrare di aver cercato invano alternative ragionevoli.

Quando un'impresa è dipendente?

- Non è possibile definire in maniera generale e astratta se esiste una relazione di dipendenza. La valutazione va effettuata caso per caso.
- La dipendenza può avere varie cause: possono verificarsi situazioni in cui un rivenditore deve poter tenere in assortimento i beni di un determinato produttore. Oppure, in assenza di valide alternative, è immaginabile che un fornitore dipenda da determinati clienti. Un rapporto di dipendenza può anche insorgere se un'impresa imposta le proprie attività operative in funzione di una relazione d'affari di lungo termine.
- In generale, per l'esame della dipendenza le autorità in materia di concorrenza procedono nel modo seguente:
 - In primo luogo, si determinano le possibili alternative dell'impresa. Ad esempio, l'impresa può cercare di ottenere lo stesso servizio da un altro fornitore. Può essere possibile ripiegare su un prodotto o servizio diverso. Un'altra alternativa possibile è rinunciare alla prestazione. Infine, l'alternativa migliore può anche consistere nella combinazione di queste possibilità. Ad esempio, l'impresa può ripiegare su prodotti o servizi alternativi per una parte del servizio in questione e, per il resto, rinunciare alla prestazione (rinuncia parziale). Nel determinare le possibili alternative, occorre tenere conto, tra l'altro, delle caratteristiche del prodotto, delle quantità acquistate o delle strutture di mercato.
 - Una volta stabilite le possibili alternative, occorre determinare le conseguenze per l'impresa che risulterebbero dal ripiego sulle alternative individuate. Si devono prendere in considerazione anche le condizioni di mercato e le caratteristiche individuali dell'impresa. In particolare, si può prendere in considerazione una diminuzione della cifra d'affari, delle spese più elevate (ad esempio, i costi per il cambio di produzione), una perdita di clienti o, soprattutto, una diminuzione del profitto o dei contributi di copertura.
 - Infine, è necessario esaminare se le conseguenze delle alternative o della rinuncia sono ragionevoli per l'impresa. Si tratta di una valutazione individuale. Ad esempio, una certa perdita della cifra d'affari può avere gravi conseguenze per un'impresa, mentre è ininfluente per un'altra. In generale, vale la regola seguente: se gli svantaggi per l'impresa

sono insignificanti, la dipendenza deve essere negata. Al contrario, il carattere irragionevole non è di norma da considerare tale solo quando l'esistenza dell'impresa è minacciata.³

Cosa si intende per "mancanza di contropotere"?

L'esistenza di un contropotere è determinata dall'interesse dell'impresa che si presume in posizione dominante relativa per la controprestazione dell'impresa che si presume dipendente. Quanto maggiore è lo svantaggio che la mancata realizzazione o l'annullamento della transazione in questione comporterebbe per l'impresa che si presume in posizione dominante relativa, tanto maggiore è il contropotere dell'impresa che si presume dipendente. Se l'impresa che si presume in posizione dominante relativa ha un interesse uguale o simile alla transazione in questione, l'impresa che si presume dipendente non si trova in una posizione più debole. Al contrario, in questo caso il rapporto di forza è equilibrato.

Le disposizioni sulla posizione dominante relativa si limitano a tutelare le imprese dipendenti nella loro debole posizione da abusi di potere. Non si applicano se il rapporto di forza è equilibrato, perché non c'è bisogno di tutela.

Quando si è in presenza di una "colpa grave"?

La colpa propria riguarda la questione delle ragioni che hanno portato alla dipendenza. Chi cade in una dipendenza nonostante un chiaro squilibrio tra rischi e opportunità non dovrebbe potere invocare le disposizioni di tutela sulla posizione di dominanza relativa. In caso contrario, queste disposizioni incoraggerebbero modelli economici con cui si assumono rischi irragione-voli

Il fatto che una decisione imprenditoriale si rivela successivamente svantaggiosa non è sufficiente per ammettere una propria colpa. Sono piuttosto decisive le circostanze nel loro complesso al momento della decisione imprenditoriale. Affinché si possa parlare di colpa propria, la dipendenza deve essere attribuibile a un *grave* errore dell'impresa.

Quali sono le pratiche illecite delle imprese con posizione dominante relativa?

Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se – abusando della loro posizione sul mercato – tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali (cfr. art. 7 LCart).

Un abuso può in particolare verificarsi se l'impresa in posizione dominante relativa limita la possibilità dei clienti di acquistare all'estero i beni o servizi offerti in Svizzera ai prezzi di mercato e alle condizioni vigenti oltrefrontiera (art. 7 cpv. 2 lett. g LCart). Questa disposizione è volta a contrastare i costi di fornitura ingiustificati e più elevati imposti alle imprese in Svizzera (cosiddetti "sovrapprezzi svizzeri"). Una restrizione delle possibilità di approvvigionamento (p.es. il rifiuto di rifornirsi all'estero o l'approvvigionamento all'estero a condizioni peggiori di quelle offerte alle imprese locali) è abusiva solo se le condizioni di approvvigionamento dell'impresa dipendente in Svizzera sono peggiori di quelle che un'impresa estera comparabile riceverebbe all'estero. Nei singoli casi, tuttavia, questo confronto può essere difficile, soprattutto se le condizioni all'estero sono negoziate individualmente e dipendono da diversi fattori (p.es. il volume di acquisto, i tempi di consegna, il diritto di restituzione e le controprestazioni). Se

³ Nella decisione *Madrigall*, la COMCO ha negato la ragionevolezza nel caso di una libreria che aveva realizzato tra il 10 e il 20 % della cifra d'affari e poco meno di 10 milioni di franchi di contributi di copertura con i libri dell'impresa in posizione dominante relativa, con la previsione di ulteriori perdite di clienti a causa dell'elevata qualità dei libri in questione. Nella decisione *Fresenius Kabi*, invece, la COMCO ha ammesso il carattere ragionevole nel caso di una impresa che realizzava un beneficio di circa 165 milioni di franchi e che, rinunciando ai prodotti in questione, avrebbe subito una diminuzione del beneficio e dei contributi di copertura di poco meno di 400'000 franchi e ulteriori perdite piuttosto ridotte (i prodotti in questione rappresentavano meno dello 0,2 % della cifra d'affari dell'impresa potenzialmente dipendente).

l'impresa dipendente riceve solo condizioni leggermente peggiori in Svizzera, in genere non si tratta di abuso.⁴

- Inoltre, dei comportamenti abusivi possono ad esempio sussistere qualora l'impresa in posizione dominante relativa rifiuta di entrare in rapporti commerciali con un'altra impresa o se la discrimina praticando prezzi diversi o in altro modo o se entra in rapporti commerciali e li porta avanti a condizione che l'impresa partner accetti o fornisca prestazioni supplementari.
- Anche in presenza di un presunto abuso di una posizione dominante relativa occorre valutare le circostanze del caso concreto. Nel farlo, le autorità in materia di concorrenza esaminano se una specifica pratica è dettata da ragioni oggettive.

Qual è il ruolo delle autorità in materia di concorrenza (COMCO e Segreteria)?

- Le autorità in materia di concorrenza sono il punto di contatto per domande, suggerimenti e denunce concernenti la problematica della posizione dominante relativa. Sono l'interlocutore per tutte le imprese e i soggetti interessati.
- Le autorità in materia di concorrenza si adoperano per prevenire gli abusi di posizioni dominanti relative. Questo include lo svolgimento di procedure e l'emanazione di decisioni a condizione che vi sia un interesse pubblico. Ciò può avvenire, ad esempio, se vi sono questioni legali irrisolte o in presenza di un caso significativo per un intero settore o per un gran numero di consumatori. Con le loro decisioni provvedono affinché le disposizioni sulla posizione dominante relativa siano interpretate e applicate in maniera uniforme. Le autorità garantiscono così la certezza del diritto e l'applicazione di regole uguali e chiare per tutti, a diretto beneficio della concorrenza e delle imprese.
- Le autorità in materia di concorrenza svolgono un ruolo attivo, ad esempio mettendosi a disposizione per l'elaborazione di pareri nell'ambito di procedure civili, comunicando la loro posizione (p. es. attraverso la pubblicazione di decisioni, comunicati stampa, rapporti annuali) e fornendo consulenza alle imprese. Le autorità in materia di concorrenza possono anche indirizzare le imprese coinvolte ai tribunali civili (cfr. n. marg. 27 e segg.).

A chi può rivolgersi un'impresa che sospetta una violazione delle disposizioni sulla posizione dominante relativa da parte di un'altra impresa?

- Se un'impresa sospetta che a suo danno un'altra impresa stia abusando della propria posizione dominante relativa può, da un lato, rivolgersi alle autorità in materia di concorrenza (COMCO e Segreteria) e, dall'altro, intentare un'azione civile davanti al tribunale competente. Se necessario può rivolgersi a un avvocato. Il coinvolgimento di un rappresentante legale non è però un prerequisito per presentare una denuncia alle autorità in materia di concorrenza.
- L'impresa che si rivolge alle autorità in materia di concorrenza deve descrivere i fatti rilevanti nel modo più preciso possibile utilizzando il formulario di denuncia (cfr. Parte II). Deve fornire indicazioni sulle imprese coinvolte, sui beni o servizi interessati e sulla presunta pratica illecita (p. es. la mancata fornitura o la discriminazione sui prezzi). L'impresa denunciante deve anche descrivere nel modo più preciso possibile le circostanze suscettibili di comprovare la propria dipendenza dall'altra impresa (p. es. fornendo informazioni sulla mancanza di prodotti e fornitori alternativi o sulle conseguenze negative dell'alternativa o della rinuncia). Se dispone di prove del presunto abuso di una posizione dominante relativa (p. es. documenti, e-mail, ecc.) deve presentarle all'autorità.

L'impresa denunciante può mantenere l'anonimato?

L'esame della posizione dominante relativa richiede la valutazione di un possibile rapporto di dipendenza tra l'impresa denunciante e l'impresa denunciata (cfr. n. marg. 7 e segg.). Per valutare correttamente questo rapporto bilaterale, è di principio necessario che le autorità in

⁴ COMCO, 24.6.2024, n. marg. 323, *Fresenius Kabi*, https://www.comco.admin.ch Prassi > Decisioni> (4.2.2025).

materia di concorrenza conoscano sia l'identità dell'impresa denunciata che di quella denunciante (cfr. anche n. marg. 18). Qualora un'impresa avesse domande al riguardo prima di presentare una denuncia, alla stessa è dato modo di rivolgersi alla Segreteria in maniera informale (tel. +41 58 462 20 40 o tramite il modulo di contatto all'indirizzo www.comco.admin.ch > Denunce > Posizione dominante relativa).

Di principio, la denuncia e l'identità dell'impresa denunciante saranno comunicate all'impresa 26 che è sospettata di detenere una posizione dominante relativa solo se l'impresa denunciante lo acconsente. Tuttavia, va osservato che, a seconda dello stadio d'avanzamento del procedimento, potrebbe essere necessario comunicare la denuncia e l'identità dell'impresa denunciante all'impresa denunciata. Questo perché le autorità in materia di concorrenza sono tenute a garantire i diritti di difesa dell'impresa denunciata. In linea di principio, quest'ultima può esercitare questi diritti solo se la comunicazione della denuncia le consente di esprimersi sui fatti specifici del caso, in particolare sul rapporto bilaterale. Inoltre, la comunicazione dell'identità può essere ordinata a determinate circostanze dalle autorità superiori (Tribunale amministrativo federale o Tribunale federale). Se l'impresa denunciante si rifiuta di comunicare la relazione e/o la sua identità, questo può portare alla mancata apertura dell'inchiesta o al suo abbandono. Tutti i documenti trasmessi alle autorità in materia di concorrenza sottostanno di principio alla Legge sulla trasparenza⁵ e devono a determinate condizioni essere trasmessi nel contesto di una richiesta di consultazione, eccetto nel caso in cui l'autorità abbia precedentemente garantito la loro riservatezza (cfr. art. 7 cpv. 1 lit. h LTras).

Come procedono le autorità in materia di concorrenza (COMCO e Segreteria) dopo aver ricevuto una denuncia?

Le autorità in materia di concorrenza accettano tutte le denunce di possibili violazioni. Dopo aver ricevuto una denuncia contattano l'impresa che l'ha presentata. Se necessario richiedono ulteriori informazioni o documenti, dopodiché – con il consenso dell'impresa denunciante (cfr. n. marg. 26) – informano l'impresa oggetto della denuncia, dandole la possibilità di esprimersi al riguardo. Dopo un attento esame delle informazioni ricevute, le autorità decidono se avviare una procedura. Le opzioni sono l'apertura di un'inchiesta se esistono chiari indizi di una violazione della legge sui cartelli (cfr. art. 27 e segg. LCart) oppure lo svolgimento di un'inchiesta preliminare (cfr. art. 26 LCart) in presenza di indizi meno evidenti. È anche possibile che le autorità in materia di concorrenza effettuino dapprima una serie di chiarimenti nel quadro di un'osservazione di mercato.

La decisione se e in quale forma intervenire si fonda su una valutazione globale. Le autorità si concentrano soprattutto su casi che chiariscono questioni legali di rilievo o riguardano pratiche diffuse. Sono determinanti anche la qualità delle denunce, la disponibilità della parte denunciante di partecipare alla procedura e le risorse di cui le autorità in materia di concorrenza dispongono. Non possono tuttavia avviare una procedura per ogni singola denuncia. L'impresa denunciante non ha il diritto di esigere l'avvio di una tale procedura.

In via di principio le procedure riguardanti una presunta posizione dominante relativa si svolgono come tutte le altre procedure. Le autorità in materia di concorrenza possono in particolare condurre interrogatori e richiedere informazioni. Per maggiori informazioni sulle inchieste o sulle inchieste preliminari rimandiamo alle note informative della Segreteria della COMCO del 19 febbraio 2020 «Svolgimento dell'inchiesta – spiegato in modo semplice» e «Svolgimento dell'inchiesta preliminare – spiegato in modo semplice» ⁶.

Se decidono di non avviare una procedura, le autorità in materia di concorrenza lo comunicano all'impresa denunciante e ne indicano i motivi. L'impresa può comunque perorare la sua causa davanti a un tribunale civile (cfr. anche n. marg. 23).

⁵ Legge federale del 17.12.2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras, RS 152.3).

⁶ I due testi sono consultabili all'indirizzo < https://www.weko.admin.ch> Documentazione > Comunicazioni > Note informative.

L'impresa vittima di un presunto abuso di una posizione dominante relativa può partecipare all'inchiesta della COMCO?

In linea di massima l'impresa interessata ha le seguenti opzioni: può partecipare all'inchiesta sia come parte in causa sia come semplice impresa coinvolta (art. 43 LCart). In qualità di parte, l'impresa denunciante ha gli stessi diritti dell'impresa con presunta posizione dominante relativa. Può visionare gli atti, partecipare alle procedure di raccolta delle prove (p. es. agli interrogatori), richiedere prove, esprimersi sulle proposte della Segreteria all'attenzione della COMCO e impugnare le eventuali decisioni negative prese da quest'ultima. Viceversa, le possibilità di partecipazione delle imprese che non sono parte in causa sono limitate. Nell'ambito dell'inchiesta devono però essere sentite almeno una volta sui fatti del caso, oralmente o per iscritto.

Le autorità in materia di concorrenza si riservano il diritto di esortare l'impresa che denuncia una presunta violazione delle disposizioni sulla posizione dominante relativa a costituirsi parte alla procedura.

I terzi interessati possono partecipare a un'indagine COMCO in corso su un possibile abuso di posizione dominante relativa?

I terzi interessati possono fornire alle autorità in materia di concorrenza indicazioni e informazioni rilevanti in merito a un'inchiesta in qualsiasi momento. Tuttavia, per l'effettiva partecipazione di terzi interessati ai procedimenti relativi a un eventuale abuso di posizione dominante relativa esistono notevoli ostacoli. Questo perché tali procedimenti riguardano solitamente una controversia puramente bilaterale tra due imprese. In questo caso, oltre all'impresa denunciante, non ci sono altre presunte "vittime" dell'eventuale limitazione della concorrenza oggetto dell'inchiesta nel caso specifico.

Le autorità in materia di concorrenza ordinano misure concrete contro le imprese che abusano della loro posizione dominante relativa?

Se a seguito di un presunto abuso di una posizione dominante relativa viene avviata un'inchiesta (cfr. n. marg. 27), la COMCO valuta se la legge sui cartelli è effettivamente stata violata. In presenza di una violazione, può imporre all'impresa colpevole obblighi di comportamento o di astensione da determinate pratiche oppure approvare un'eventuale conciliazione (art. 30 cpv. 1 LCart). In entrambi i casi gli obblighi imposti all'impresa con posizione dominante relativa crescono in giudicato, salvo se l'impresa li impugni davanti al Tribunale amministrativo federale.

Gli obblighi di comportamento o di astensione imposti all'impresa con posizione dominante relativa possono variare a seconda dal caso e dell'abuso commesso. La COMCO può ad esempio imporre a un'impresa con posizione dominante relativa l'obbligo di rifornire determinate imprese o di praticare una politica dei prezzi non discriminatoria.

La COMCO può imporre misure anche contro imprese all'estero?

Per l'applicabilità delle regole sulla posizione dominante relativa, la sede dell'impresa è sostanzialmente irrilevante. L'impresa con sede all'estero che abusa della sua posizione dominante relativa è soggetta alla legge svizzera sui cartelli nella misura in cui l'abuso esplica un effetto sulla concorrenza in Svizzera (principio dell'impatto, art. 2 cpv. 2 LCart). Una tale fattispecie transfrontaliera ricorre soprattutto quando un'impresa con sede in Svizzera notifica la presunta violazione di una posizione dominante relativa da parte di un'impresa estera.

Imporre il rispetto delle regole sulla posizione dominante relativa può tuttavia risultare problematico, in particolare se l'impresa estera con posizione dominante relativa non ha né filiali né succursali in Svizzera. In questo caso può essere difficile o addirittura impossibile intervenire all'estero per mancanza dei necessari accordi internazionali sull'applicazione del diritto dei

6

⁷ DPC 2024/4, 1318 segg., 1330 segg., 1341 segg.

cartelli. Alle imprese svizzere può quindi convenire intentare un'azione civile (cfr. n. marg. 23 e 30).

Un'impresa con posizione dominante relativa può essere sanzionata?

- La legge sui cartelli prevede sanzioni dirette solo per gli abusi commessi da imprese che dominano il mercato e per casi particolarmente gravi di accordi e pratiche illecite in materia di concorrenza (p. es. accordi sui prezzi o sulla protezione territoriale). Per contro, gli abusi di una posizione dominante relativa non possono essere sanzionati direttamente.
- Questo non pregiudica però la facoltà della COMCO di imporre sanzioni in caso di recidiva, cioè se al termine di un'inchiesta formale la COMCO emette un ordine di divieto o d'impegno nei confronti di un'impresa con posizione dominante relativa (cfr. n. marg. 34) e questa lo viola dopo che è cresciuto in giudicato.

Dove reperire maggiori informazioni sull'interpretazione e l'applicazione delle regole sulla posizione dominante relativa?

Nella raccolta «Diritto e politica della concorrenza (DPC)» le autorità in materia di concorrenza pubblicano regolarmente al termine delle loro inchieste le decisioni, i rapporti, le consulenze e i pareri⁸. Le decisioni più importanti sono inoltre pubblicate sul loro sito internet⁹. Le sentenze dei tribunali sono consultabili sui rispettivi siti di pubblicazione ed eventualmente nella suddetta raccolta DPC. Maggiori informazioni sulla posizione dominante relativa si trovano nel corpus giuridico e nella letteratura specializzata.

Parallelamente all'introduzione nella LCart delle regole sulla posizione dominante relativa, la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) è stata integrata con una disposizione sul cosiddetto «geoblocking». Anche in questo caso i cittadini e le imprese possono rivolgersi alle autorità in materia di concorrenza?

- La disposizione riguarda l'adozione non imposta da uno Stato di misure di geoblocking da parte di un'impresa (geoblocking privato). Secondo la nuova regola, questo geoblocking privato è ora vietato perché giudicato sleale ai sensi della LCSI¹⁰. Nel caso degli acquisti tramite internet, telefono o catalogo, l'eventuale disparità di trattamento dei consumatori svizzeri in termini di prezzo o condizioni di pagamento sarà ammessa solo se dettata da un motivo fondato.
- L'esecuzione della LCSI non compete alle autorità in materia di concorrenza. Gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o a un avvocato nonché rivendicare i loro diritti davanti a un tribunale civile. Per maggiori informazioni e per accedere all'apposito modulo di reclamo, rimandiamo al sito della SECO¹¹.

⁸ Consultabile all'indirizzo https://www.weko.admin.ch sotto Prassi > Diritto e politica della concorrenza (DPC).

⁹ Consultabile all'indirizzo https://www.weko.admin.ch sotto Prassi > Decisioni.

¹⁰ Legge federale del 19.12.1986 contro la concorrenza sleale (LCSI, RS 241).

¹¹ Consultabile all'indirizzo https://www.seco.admin.ch sotto Pratiche commerciali e pubblicitarie > Concorrenza sleale.

Parte II: Formulario di denuncia

Denuncia di un eventuale abuso di una posizione dominante relativa all'attenzione delle autorità svizzere della concorrenza

- 1. Informazioni sull'impresa che presenta la denuncia («impresa denunciante»)
- 1.1. Impresa
- 1.2. Indirizzo
- 1.3. Persona di contatto dell'impresa (nome, funzione, n. di telefono, e-mail)
- 1.4. Eventuale rappresentante legale (nome, indirizzo, n. di telefono, e-mail)
- 1.5. Attività commerciale (breve descrizione)

2. Informazioni sull'impresa con presunta posizione dominante relativa («impresa denunciata»)

- 2.1. Impresa
- 2.2. Indirizzo (se la sede principale è all'estero indicare eventuali indirizzi di filiali o succursali in Svizzera)
- 2.3. Attività commerciale (breve descrizione)

3. Informazioni sul rapporto di dipendenza

- 3.1. Spiegare in dettaglio il presunto rapporto di dipendenza economica tra l'impresa denunciante e l'impresa denunciata. Indicare in particolare
 - il prodotto o il servizio in questione;
 - l'inizio del rapporto di dipendenza;
 - le cause della dipendenza (p. es. caratteristiche del prodotto, condizioni d'acquisto, reputazione della marca e fedeltà dei consumatori nei suoi confronti, investimenti specifici e costi di conversione nonché quota di mercato dell'impresa oggetto della denuncia e quota di fatturato in relazione al fatturato totale, ecc.).
- 3.2. Come è sorto il rapporto di dipendenza?
- 3.3. Spiegare in dettaglio quali sono le possibilità di ripiegare su prodotti o servizi alternativi.
- 3.4. Spiegare in dettaglio quali sono le possibilità di ripiegare su fornitori o clienti alternativi (in Svizzera o all'estero).
- 3.5. Spiegare in dettaglio quali sarebbero le conseguenze per la propria impresa del ripiego su prodotti o servizi alternativi e/o a fornitori o clienti alternativi. In questo contesto, considerare in particolare i seguenti aspetti (a breve, medio e lungo termine):
 - perdita di beneficio, compreso il rapporto con il beneficio totale dell'impresa;
 - perdita dei contributi di copertura, compreso il rapporto con i contributi di copertura totali dell'impresa;
 - perdita di vendite, compreso il rapporto con le vendite totali dell'impresa;
 - costi aggiuntivi, compreso il rapporto con i costi totali dell'impresa;
 - altre conseguenze.

Documentare, se possibile, le proprie affermazioni. Indicare se i dati sono stimati e spiegare su quali basi.

- 3.6. Spiegare in dettaglio quali sarebbero le conseguenze per la propria impresa se l'offerta o la domanda da cui si presume vi sia una dipendenza dovesse cessare senza essere sostituita. Allegare i documenti giustificativi delle spiegazioni. In questo contesto, considerare in particolare i seguenti aspetti (a breve, medio e lungo termine):
 - perdita di beneficio, compreso il rapporto con il beneficio totale dell'impresa;
 - perdita dei contributi di copertura, compreso il rapporto con i contributi di copertura totali dell'impresa;
 - perdita di vendite, compreso il rapporto con le vendite totali dell'impresa;
 - costi aggiuntivi, compreso il rapporto con i costi totali dell'impresa;
 - altre conseguenze.

Documentare, se possibile, le proprie affermazioni. Indicare se i dati sono stimati e spiegare su quali basi.

- 3.7. Quali sforzi sono stati intrapresi per ripiegare su prodotti o servizi alternativi?
- 3.8. Quali sforzi sono stati intrapresi per ripiegare su fornitori o clienti alternativi (in Svizzera o all'estero)?
- 3.9. Descrivere la posizione di mercato dell'impresa oggetto della denuncia.

4. Informazioni sul presunto abuso

- 4.1. Di cosa si tratta? Spiegate quale è il vostro principale rimprovero nei confronti dell'impresa denunciata.
- 4.2. Quali sono le vostre aspettative nei confronti dell'impresa denunciata? In che modo dovrebbe adeguare le sue pratiche?
- 4.3. Come giustifica l'impresa denunciata il comportamento denunciato?
- 4.4. Avete comunicato all'impresa denunciata il vostro dissenso nei confronti di tale pratica?

Risposta:	□sì	П	no
i disposta.	_ 31	ш	110

Se sì:

- a) In che forma avete comunicato il vostro dissenso?
- b) Come ha reagito l'impresa denunciata?

Se no:

Perché non le avete comunicato il vostro dissenso?

4.5. Quali conseguenze ha per voi la pratica adottata dall'impresa denunciata?

Vogliate specificare il momento in cui le singole conseguenze si sono verificate o si verificheranno.

4.6. L'impresa denunciata adotta la pratica in questione anche nei rapporti con altre imprese?

5. Altre indicazioni e osservazioni

6. Documenti

Vi invitiamo, per quanto possibile, a comprovare le vostre affermazioni con documenti adeguati (p. es. lettere, e-mail, ecc.).

7. Presentazione della denuncia

Siete d'accordo che la denuncia sia comunicata all'impresa denunciata?
□ sì □ no
<u>Avviso</u> : per consentire alle autorità in materia di concorrenza di effettuare ulteriori chiarimenti, è solitamente necessario presentare all'impresa denunciata la denuncia mossa nei suoi confronti. Nel farlo, le autorità in materia di concorrenza si impegnano a tutelare eventuali segreti d'affari. Se non desiderate che la denuncia le sia presentata, vi invitiamo a darne i motivi. Senza il vostro consenso, di principio, la vostra denuncia non sarà trasmessa all'impresa denunciata ¹² .
Ricordiamo che le autorità in materia di concorrenza sono tenute a serbare eventuali segreti d'ufficio e d'affari e che quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato

Ricordiamo che le autorità in materia di concorrenza sono tenute a serbare eventuali segreti d'ufficio e d'affari e che quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura (art. 25 LCart). Nella vostra denuncia vi chiediamo pertanto di identificare come tali eventuali dati confidenziali e segreti d'affari (p. es. contrassegnandoli con un colore appropriato) o di presentare la denuncia in due versioni, una con parti annerite e una pulita. A questo proposito rimandiamo alla circolare della Segreteria della COMCO sul segreto d'affari 13.

Vogliate completare la vostra denuncia con la **data** e la **firma**. Questa deve essere inviata per posta alla Commissione della Concorrenza, Segreteria, Hallwylstrasse 4, CH-3003 Berna o per e-mail all'indirizzo info@comco.admin.ch.

-

Per quanto riguarda la possibilità di mantenere l'anonimato, si veda in particolare l'eventuale obbligo di trasmissione ai sensi della Legge sulla trasparenza (LTras; cfr. n. marg. 25 s. della presente circolare).
Consultabile all'indirizzo https://www.weko.admin.ch sotto Documentazione > Comunicazioni > Note informative.